



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



REGIONE CALABRIA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA PER I SERVIZI EDUCATIVI "SEZIONI PRIMAVERA" DESTINATA AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI (ANNI SCOLASTICI: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025).

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

E

LA REGIONE CALABRIA

- VISTO** L'art. 1, cc. 630 e 1259 della L. n. 296/2006 concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *"progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età"* e la definizione di *"livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi al quale concorrono gli asili nido"*;
- VISTO** L'Accordo del 14 giugno 2017 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministro delle politiche della Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni;
- VISTO** Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009 nr. 89, concernente la *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, c. 4 del D.L. nr. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 133 del 6 agosto 2008"*, ed in particolare l'art. 2, c. 3, recante *"la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle <<sezioni primavera>>, ai sensi dell'art. 1, cc. 630 e 634, della legge nr. 296 del 27 dicembre 2006;*
- VISTA** La Legge regionale nr. 15 del 29 marzo 2013, avente ad oggetto *"Norme sui servizi educativi per la prima infanzia"*;
- VISTA** la Legge n. 107/2015 relativa alla *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- VISTO** il D. Lgs. n. 65/2017 relativo alla *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1 cc 180 e 181 lett. e, della Legge n. 107/2015"*, con particolare riferimento all'art. 2 c. 3 lett. B) *"sezioni*



primavera, di cui all'art. 1 c. 630, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296, che accolgono bambini e bambine tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età”;

- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante “*Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*” e in particolare l'art. 3, c. 2, lett. a);
- VISTA** L'Intesa Repertorio atti n. 119/CU del 9 settembre 2021, sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante: “*riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione ed istruzione per gli esercizi finanziari 2021(seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023*”;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021/25;
- VISTO** Il Decreto ministeriale nr. 87 del 7 aprile 2022 recante il riparto della prima quota di risorse afferenti all'e.f. 2021, in attuazione dell'Intesa rep. Atti 101/ CU del 4 agosto 2021;
- VISTO** Il Decreto ministeriale nr. 88 del 7 aprile 2022 recante il riparto della seconda quota di risorse afferenti all'e.f. 2021, in attuazione dell'Intesa rep. Atti 119/ CU del 9 settembre 2021;
- VISTO** Il Decreto ministeriale nr. 89 del 7 aprile 2022 recante il riparto delle risorse afferenti all'e.f. 2022, in attuazione dell'Intesa rep. Atti 119/ CU del 9 settembre 2021;

CONSIDERATO

- l'accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini da due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni, con durata di due anni, tacitamente rinnovato per un uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziata abilancio, sancito in Conferenza Unificata Stato – Regioni nella seduta del 01/08/2013 – rep. Atti 83/CU;
- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 30/07/2015 - rep. Atti 78/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di due anni, a far data dalla scadenza dello stesso;
- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 27/07/2017 rep. Atti 86/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 18/10/2018 - rep. Atti 101/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 01/08/2019 - rep. Atti 83/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



REGIONE CALABRIA

- 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 06/08/2020 - rep. Atti 106/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 22/09/2021 - rep. Atti 132/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 28/09/2022 - rep. Atti 162/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
- che l'art. 2 dell'accordo quadro del 01/08/2013 - rep. Atti 83/CU rimanda ad apposite intese tra Uffici Scolastici Regionali e Regioni per il funzionamento delle c. d. "sezioni primavera";

SENTITA l'ANCI regionale;

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

Oggetto e finalità

Ai sensi dell'art. 1, c.630, della legge nr. 296/2006 e dell'art. 2, c.3, lett. B) del d.lgs. 65/2017, è realizzato sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, l'offerta di un servizio educativo per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrato ed aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, presso i quali risulta nominato il coordinatore pedagogico; sia stata adottata la carta del servizio/P.T.O.F.; sia stato assunto l'impegno ad erogare attività formativa nei confronti del personale.

La predetta offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni in coerenza con il principio della continuità educativa.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

L'Ufficio scolastico regionale e la Regione definiscono l'offerta territoriale di cui al precedente articolo includendovi, prioritariamente, le istituzioni educative già funzionanti e in possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento stabiliti dalle norme regionali e comunali vigenti.

Per le nuove sezioni, in possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento stabiliti dalle norme regionali e comunali vigenti, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 3 della presente intesa.

Il Comune provvede al rilascio delle citate autorizzazioni sulla base della sussistenza dei requisiti di



cui sopra e con riferimento ai servizi educativi e di istruzione funzionanti nel proprio territorio.

Articolo 3

Requisiti di funzionamento

Al fine di assicurare la qualità e il funzionamento del servizio, nel rispetto della vigente normativa, in attuazione dell'art. 1, c.4, dell'Accordo Quadro del 01 agosto 2013 e dei successivi accordi quadro di cui in premessa, le istituzioni educative dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 01 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 01 settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
- idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare tra un minimo 10 ed un massimo di 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per istituzioni educative ubicate in specifiche realtà territoriali quali, ad esempio, comuni montani, piccoli comuni, comuni appartenenti alle aree interne afferenti alle aree intermedie, periferiche e ultraperiferiche (v. Strategia SNAI), appartenenti a comunità carenti di strutture educative per la prima infanzia;
- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
- impiego di personale educativo professionalmente idoneo, per la specifica fascia di età dei bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro;
- specificità del progetto educativo in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e anche attraverso forme di disponibilità all'aggiornamento del personale.

Il possesso dei citati requisiti è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, per il prosieguo della loro attività e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Articolo 4

Risorse pubbliche ed erogazione dei contributi



I Soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 2, possono richiedere un contributo finanziario per il servizio educativo delle "sezioni primavera" aderendo ad apposito avviso.

Il contributo annuale per ogni sezione è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie statali e regionali, alla durata oraria del servizio ed alla quantità di bambini frequentanti, secondo il seguente schema:

		Ore di servizio	
		5 - 6	7 - 8
Numero Bambini	da 15 a 20	€ 30.000	€ 35.000
	da 10 a 14	€ 23.000	€ 27.000
	da 5 a 9	€ 15.000	€ 17.000

La valutazione del possesso dei requisiti per l'accesso al contributo pubblico sarà effettuata, a seguito di adesione all'avviso pubblico, da un'apposita commissione nominata dall'Ufficio Scolastico Regionale.

In esito alle attività di valutazione della commissione, l'Ufficio scolastico regionale approva l'elenco delle sezioni educative beneficiarie per l'annualità di riferimento e la quota di contributo pubblico alle stesse spettante.

Le risorse saranno erogate alle istituzioni educative secondo modalità operative condivise dai sottoscrittori della presenta intesa, nei limiti e in proporzione degli stanziamenti annuali statali e regionali.

Articolo 5

Contributi delle famiglie

La contribuzione richiesta alle famiglie che usufruiscono del servizio educativo deve essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quelle richieste per i nidi dell'infanzia, avuto riguardo alle particolari esigenze della fascia di età dei bambini.

Le rette sono introitate, di norma, dai soggetti gestori e/o dai comuni che forniscono i servizi di supporto e sono rapportate per tutte le tipologie di istituzioni educative all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La contribuzione delle famiglie è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti.

In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale dalla contribuzione.


Articolo 6

Controllo e monitoraggi

L'Ufficio Scolastico Regionale provvede con verifiche a campione al controllo di regolarità del funzionamento delle sezioni autorizzate ed al rispetto dei relativi progetti educativi. L'Ufficio Scolastico Regionale assicura il monitoraggio delle attività realizzate in termini quali-quantitativi entro il 31 dicembre dell'anno educativo successivo a quello di riferimento secondo modalità da



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



REGIONE CALABRIA

concordarsi con il Dipartimento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 8 marzo 2023

Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria
Il Direttore Generale
Antonella Iunti



Firmato digitalmente da IUNTI ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Regione Calabria
Il Vicepresidente della Giunta
Giuseppina Princi



GIUSEPPINA
PRINCI
Regione
Calabria
09.03.2023
13:28:58
GMT+00:00